

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 08 novembre 2013

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 25 ottobre 2013 - n. X/825

Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini

### LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 18 co. 1 e co. 2, che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, sentiti la Commissione consiliare competente, il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 21, comma 4, che prevede che si possano svolgere percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante «Disciplina della cooperative sociali»;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 «Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini», convertito con modificazioni in l. 14 settembre 2011, n. 148 ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini e di orientamento;
- l'Accordo, sottoscritto in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, recante «Linee guida in materia di tirocini» ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92;

Viste:

- la delibera di Giunta regionale del 20 marzo 2012, n. 3153 recante «Indirizzi regionali in materia di tirocini»;
- il d.d.u.o. del 27 novembre 2012, n. 10956 recante «Approvazione schemi di convenzione e format di progetto formativo in attuazione della d.g.r. 3153 del 20 marzo 2012: indicazioni operative per l'avvio dei tirocini»;
- il d.d.u.o. del 23 gennaio 2013, n. 365, «Determinazioni in merito all'attivazione di tirocini di cui al d.d.u.o. del 27 novembre 2012 n. 10956 «Approvazione schemi di convenzione e format di progetto formativo in attuazione della d.g.r. del 20 marzo 2012 n. 3153»;

Considerato che con il citato Accordo Stato - Regioni dello scorso 24 gennaio 2013 sono state adottate le Linee guida nazionali in materia di tirocini extracurricolari;

Ritenuto di:

- riallineare gli «Indirizzi regionali in materia di tirocini» sulla base delle indicazioni nazionali delle «Linee guida in materia di tirocini»;
- ricomprendere anche gli indirizzi in materia di tirocini estivi e i tirocini *curricolari* al fine di regolare compiutamente la materia per quanto attiene i caratteri generali e assicurare il raccordo con la disciplina comune relativa ai tirocini;

Sentiti il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per

le Politiche del Lavoro e della Formazione;

Vista la d.g.r. n. 614 del 6 settembre 2014 «Indirizzi regionali in materia di tirocini» (richiesta di parere alla commissione consiliare) che approvava la proposta di indirizzi regionale e trasmetteva il provvedimento al Presidente del Consiglio regionale;

Visto:

- il «parere n. 9 - d.g.r. n. 614 del 06 settembre 2013, «Indirizzi regionali in materia di tirocini» inviato dalla IV Commissione «Attività produttive e occupazione» in data 10 ottobre 2013 ai sensi dell'art. 18, comma 2, l.r. 22/2006, che si è

espressa favorevolmente all'unanimità, formulando quattro raccomandazioni in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta;

- l'art. 2 comma 5 ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla legge 99/13, che definisce che il tirocinio può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale ed inoltre è possibile accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale;
- il carattere peculiare di alcune iniziative relative ai tirocini curriculari rivolti a persone iscritte o frequentanti percorsi di istruzione, per i quali si è reso indispensabile definire meglio la periodicità del tirocinio;

Ritenuto di integrare il documento «Indirizzi regionali in materia di tirocini» con i contenuti delle quattro raccomandazioni del «parere n. 9 - d.g.r. n. 614 del 6 settembre 2013, «Indirizzi regionali in materia di tirocini» inviato dalla IV Commissione «attività produttive e occupazione» in data 10 ottobre 2013 ai sensi dell'art. 18, comma 2, l.r. 22/2006, che si è espressa favorevolmente all'unanimità;

Ritenuto di recepire la prima raccomandazione «assicurare la tutela e l'effettiva inclusione dei soggetti svantaggiati, introducendo una deroga all'obbligo di indennità di partecipazione al punto 4.1 dell'allegato A» modificandolo nel modo seguente: *«questa tipologia di tirocinio si caratterizza per la necessità di creare condizioni favorevoli lo svolgimento del tirocinio di cui al paragrafo 1 lettera c) da parte di persone caratterizzate da condizioni di disabilità o svantaggio previste all'art.4 della legge 8 novembre 1991, n. 381»;*

Ritenuto di recepire la seconda raccomandazione «assicurare l'attivazione dei tirocini qualora la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e notturna, nell'ambito di intese sindacali aziendali, ferme restando le tutele previste dalla normativa vigente compatibili con l'istituto del tirocinio, in particolare per i minori», modificando nel modo seguente il punto 3.4 - Durata del Tirocinio - dell'Allegato A: *«La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le ore 23 e le ore 7 può essere prevista, nell'ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente ed particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.»;*

Ritenuto di recepire la terza raccomandazione «ridurre l'impatto dell'introduzione dell'indennità di partecipazione per gli enti locali, tenendo conto del principio di invarianza della finanza pubblica, anche mediante forme di forfettizzazione», modificando nel modo seguente il punto 3.8 - Indennità di partecipazione - dell'Allegato A *«Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 c. 36 della legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica almeno un'indennità forfettaria di 300 euro mensili.»;*

Ritenuto di recepire la quarta raccomandazione «assicurare una minore indennità di partecipazione nei tirocini a tempo parziale, tenendo conto del mancato utilizzo dei buoni pasto o del servizio mensa» modificando nel modo seguente il punto 3.8 - Indennità di partecipazione - dell'Allegato A: *«Per la partecipazione ai tirocini di cui al paragrafo 1 lettere a) e b), è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a euro 400 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 300 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.»;*

Ritenuto inoltre di recepire quanto disposto dall'art. 2 comma 5 ter del decreto legge 76/13, così come convertito dalla Legge 99/13, (interventato successivamente all'inoltro della richiesta di parere alla competente commissione) che definisce che *«il tirocinio può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale ed inoltre è possibile accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e ss. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale»*, al punto 3.1 - Attivazione del tirocinio - dell'Allegato A;

Ritenuto altresì di procedere con un'integrazione al testo dell'Allegato A, volta a specificare il carattere peculiare di alcune iniziative relative ai tirocini curriculari, rivolti a persone iscritte o frequentanti percorsi di istruzione, per i quali si è reso indispen-

sabile definire la periodicità e per la precisione al punto 1 par. tirocini curriculari nel modo seguente: «*Tirocini formativi curriculari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico*»;

Ritenuto di approvare la proposta di «Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini», allegato A) al presente atto, quale parte integrale e sostanziale delle presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di «Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini», allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi della l.r. 22/2006, che raccoglie le quattro raccomandazioni della IV Commissione Consiliare;

2. di recepire la prima raccomandazione «assicurare la tutela e l'effettiva inclusione dei soggetti svantaggiati, introducendo una deroga all'obbligo di indennità di partecipazione al punto 4,1 dell'allegato A» modificandolo nel modo seguente: «*questa tipologia di tirocinio si caratterizza per la necessità di creare condizioni favorevoli lo svolgimento del tirocinio di cui al paragrafo 1 lettera c) da parte di persone caratterizzate da condizioni di disabilità o svantaggio previste all'art.4 della legge 8 novembre 1991, n. 381*»;

3. di recepire la seconda raccomandazione «assicurare l'attivazione dei tirocini qualora la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e notturna, nell'ambito di intese sindacali aziendali, ferme restando le tutele previste dalla normativa vigente compatibili con l'istituto del tirocinio, in particolare per i minori» modificando nel modo seguente il punto 3.4 - Durata del Tirocinio - dell'Allegato A: «*La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le ore 23 e le ore 7 può essere prevista, nell'ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente ed in particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.*»;

4. di recepire la terza raccomandazione «ridurre l'impatto dell'introduzione dell'indennità di partecipazione per gli enti locali, tenendo conto del principio di invarianza della finanza pubblica, anche mediante forme di forfetizzazione», modificando nel modo seguente il punto 3.8 - Indennità di partecipazione - dell'Allegato A «*Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 c. 36 della legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica almeno un'indennità forfetaria di 300 euro mensili.*»;

5. di recepire la quarta raccomandazione «assicurare una minore indennità di partecipazione nei tirocini a tempo parziale, tenendo conto del mancato utilizzo dei buoni pasto o del servizio mensa» modificando nel modo seguente, il punto 3.8 - Indennità di partecipazione - dell'Allegato A: «*Per la partecipazione ai tirocini di cui al paragrafo 1 lettere a) e b), è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a euro 400 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 300 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.*»;

6. di recepire quanto disposto dall'art. 2 comma 5 ter del decreto legge 76/13, così come convertito dalla Legge 99/13, (interventivo successivamente all'inoltro della richiesta di parere alla competente commissione) che definisce che «*il tirocinio può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale ed inoltre è possibile accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e ss. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale*», modificato nel testo dell'allegato A, al punto 3.1 - Attivazione del tirocinio;

7. di integrare il testo dell'Allegato A, specificando il carattere peculiare di alcune iniziative relative ai tirocini curriculari, rivolti a persone iscritte o frequentanti percorsi di istruzione, per i quali

si è reso indispensabile definire la periodicità, e per la precisione al punto 1 par. tirocini curriculari nel modo seguente: «*Tirocini formativi curriculari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico*»;

8. di dare atto che i presenti indirizzi entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione dei decreti dirigenziali, che definiranno gli standard di convenzione e progetto formativo;

9. di dare atto che a seguito dell'entrata in vigore degli Indirizzi regionali di cui al punto 1, non si applica la delibera di Giunta regionale del 20 marzo 2012, n. 3153;

10. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito web di Regione Lombardia Direzione generale Istruzione Formazione e lavoro.

Il segretario: Marco Pilloni

— • —